



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Università degli Studi di Messina - C.O.P. (Centro di Orientamento e Placement d'Ateneo) con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P. Iva 00724160833, rappresentata per le attività di cui al presente accordo dal Presidente del C.O.P. Prof.ssa Roberta Salomone, nata a Messina il 03.09.1970 (di seguito "Università")

E

L'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. con sede legale in Milano, via Gioacchino Rossini n. 6/8, C.F./P.IVA n. 11947650153, nella persona del legale rappresentante dr. Riccardo Barberis, nato ad Alessandria il 23/06/1968, domiciliato per la carica presso la medesima Agenzia, (di seguito "MANPOWER")

PREMESSO

Che l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'Università prevede che la stessa possa promuovere, "anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni". [...] L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività [...];

che le Università sono autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 276/2003, come modificato dalla legge n. 111 del 2011 ed esplicitato nella circolare ministeriale del 4 agosto 2011;

che l'attività di intermediazione è definita all'art 2 lett. b) del d.lgs. 276/2003 come: "l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ... dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento

lavorativo”;

Che L'Università degli Studi di Messina ha istituito un Centro servizi di Ateneo il cui nome è Centro di Orientamento e Placement d'Ateneo (di seguito C.O.P.), allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro;

Che per le finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett.a) del Regolamento del COP il Presidente stabilisce i rapporti di cooperazione e collaborazione che ritiene utili con gli enti operanti in modo diretto o indiretto nei settori dell'orientamento e del placement (istituti scolastici pubblici e privati; uffici scolastici provinciale e regionale; assessorati alla pubblica istruzione comunale, provinciale e regionale; centri territoriali d'impiego, enti territoriali; strutture formative accreditate; associazioni imprenditoriali di categoria) e con il Ministero dell'Università.

che è primario interesse dell'Università di Messina attraverso il COP potenziare servizi di placement in grado di rendere veloce ed efficace la transizione Università/lavoro dei propri giovani laureati;

che le Agenzie per il Lavoro (ApL), che operano sul territorio, sono quotidianamente impegnate a gestire processi di reclutamento finalizzati alla selezione, formazione e somministrazione di risorse umane;

che un rapporto sinergico tra Università e le ApL, attraverso l'individuazione di strumenti e modalità operative condivise, può produrre un miglioramento dell'occupabilità ed una migliore spendibilità delle competenze possedute soprattutto dai giovani alla ricerca del primo impiego;

Che l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. è soggetto autorizzato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere attività somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, attività di ricerca e selezione, formazione del personale e, più in generale, una gamma integrata di servizi nell'area delle risorse umane e della consulenza organizzativa ed aziendale (Autorizzazione ministeriale a tempo indeterminato: Prot. N. 1116 SG rilasciata in data 26/11/2004), ed ha in Sicilia le

seguenti sedi operative :

- Messina;
- Catania;
- Siracusa;
- Ragusa;
- Palermo;
- Trapani.

CONSIDERATO

che l'Italia, quale membro dell'UE, è impegnata nel raggiungimento dei cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – definiti nell'ambito della strategia Europa 2020;

che è obiettivo specifico della strategia Europa 2020 far conseguire all'UE e agli Stati membri elevati livelli di occupazione;

che già il patto Italia 2020, siglato tra MIUR e MLPS, poneva l'accento sulla delicata questione della transizione scuola/lavoro e università/lavoro prevedendo una "cabina di pilotaggio" condivisa, per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei giovani.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del protocollo)

1.1. Oggetto del protocollo d'intesa è un accordo di collaborazione nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta da entrambe le parti - benché separatamente ed ognuno per quanto di propria competenza nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare di quanto previsto dall'art. 10 (rubricato "*Divieto di transazione commerciale*") del D.M. 23 dicembre 2003 ("*Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro*") - ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare la transizione università/lavoro.

1.2. L'accordo prevede lo svolgimento in sinergia di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, rivolte ai giovani in uscita dal sistema universitario, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel Mondo del Lavoro.

Art. 2 (Obblighi delle parti e modalità operative)

2.1. Nell'ambito delle attività di orientamento, le parti si impegnano a progettare e realizzare:

- a. azioni comuni di orientamento al lavoro, rivolte a studenti e laureati dell'Ateneo, che prevedano, anche grazie all'interazione con le aziende, approfondimenti sul Mondo del Lavoro;
- b. momenti di approfondimento sull'offerta formativa d'Ateneo finalizzati alla migliore presentazione della stessa agli attori del reclutamento nel sistema delle imprese;
- c. confronti periodici sugli esiti dei colloqui di selezione, sostenuti dai giovani dell'Ateneo presso le aziende, in grado di restituire un indicatore utile alle attività di orientamento.

2.2. Nell'ambito dell'attività di mediazione le parti si impegnano a collaborare per portare a conoscenza dei giovani dell'Ateneo il maggior numero di opportunità lavorative e rendere veloce ed efficace la reperibilità delle figure professionali in esse descritte. A tal fine le parti utilizzeranno, di volta in volta, gli strumenti più idonei fermo restando la necessità che ogni attività di incrocio domanda/offerta si concluda con una reportistica finale, formata da informazioni aggregate, che consenta ai sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa un attento monitoraggio della stessa.

2.3. Nell'ambito dell'attività di progettazione e diffusione di politiche attive del lavoro, le parti si impegnano a realizzare interventi concordati di formazione finanziata in grado di consentire a studenti/laureandi e laureati dell'Ateneo l'acquisizione di competenze spendibili nel Mondo del Lavoro. Si impegnano, altresì, ad analizzare la possibilità di giungere ad una certificazione dell'acquisizione di quest'ultime.

2.4. Le modalità di esecuzione del presente accordo, in particolare tempi e strumenti utili alla realizzazione di quanto sopra descritto, saranno concordate tra le parti in funzione delle specifiche esigenze nel rispetto di quanto stabilito nella "policy di comportamento" (all. B) e nell'Atto di nomina di Responsabile del Trattamento (all. C) di cui si dirà infra.

2.5. Il Referente per l'esecuzione del presente accordo e per l'individuazione di modalità operative è il Presidente del COP prof.ssa Roberta Salomone che si potrà avvalere della collaborazione del personale afferente alle Unità Organizzative ed Operative del Centro Orientamento Placement dell'Università di Messina.

2.6. L'ApL Manpower S.r.l. individua nel Dott. Maurizio Laganà il referente territoriale per l'esecuzione dell'accordo e l'individuazione delle modalità operative, ed i cui contatti sono riportati all'articolo 9.2.

2.7. Entrambe le parti, per lo svolgimento delle attività suddette, si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e attrezzature, fermo restando i regolamenti interni di ciascuna delle parti e nel rispetto e nei limiti delle previsioni di cui al Titolo II Capo I (artt. 4 e ss.) del D. Lgs. 276/2003 oltre che dell'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2003.

2.8 Le agenzie private eventualmente coinvolte nelle superiori attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Università degli Studi di Messina.

Art. 3 (Durata)

3.1. Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

3.2. Esso si intenderà rinnovato per ulteriori tre anni mediante richiesta, a mezzo raccomandata o PEC, da inviare tre mesi prima della scadenza, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza tramite raccomandata o pec.

Art. 4 (Riservatezza)

4.1 Le parti, reciprocamente, si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente protocollo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente protocollo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

4.2 Le parti, reciprocamente, si impegnano a rispettare l'obbligo di adoperare le informazioni riservate di cui siano venute legittimamente in possesso esclusivamente ai fini della esecuzione delle attività indicate nel presente protocollo o ad esse comunque connesse.

Art. 5 (Trattamento dei dati personali)

5.1 Le parti dichiarano, reciprocamente, di conoscere che ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di Protezione dei Dati Personali così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 (nel seguito, CODICE), il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679 (nel seguito RGPD) e del suddetto CODICE, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

5.2 Le parti dichiarano, reciprocamente, di conoscere i diritti e i doveri previsti dal RGPD e dal CODICE e si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, ricompreso nei servizi oggetto del presente protocollo di cui all'art. 1, conformemente alle suddette norme.

5.3 Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi di Messina.

5.4. MANPOWER, nell'ambito dei servizi oggetto del presente protocollo di cui all'art. 1, effettua il trattamento dei dati personali per conto dell'Università degli Studi di Messina, come da atto ex art. 28 del RGPD, allegato al presente protocollo (ALLEGATO C).

5.5 La parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità ricomprese nei compiti istituzionali dell'Ateneo e connesse al presente protocollo, nel rispetto dei principi di qualità dei dati (art. 5 del RGPD), dei requisiti di sicurezza (art. 32 del RGPD) e dei diritti azionabili dai Soggetti Interessati (artt. 15-22 del RGPD).

5.6 Le parti dichiarano di aver designato, ai sensi dell'art. 37 del RGPD, il proprio Responsabile della Protezione dei Dati.

Per l'Università degli Studi di Messina, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono: email - rpd@unime.it; pec - protezionedati@pec.unime.it

Per MANPOWER, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono:

teamprivacy@manpower.it

Art. 6 (Codice etico e di comportamento)

6.1 MANPOWER dichiara di aver preso visione del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica, emanato dall'Università degli Studi di Messina ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, e pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

6.2 Università di Messina a sua volta dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 (il "Decreto"), e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente protocollo, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto.

6.3 Università di Messina dichiara altresì di aver preso atto che MANPOWER ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto,

nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale, e di impegnarsi ad aderire ai sensi dell'art. 1381 c.c. ai principi etico-comportamentali che MANPOWER ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.

6.4 L'inosservanza dei rispettivi modelli di organizzazione e dei codici e principi etico-comportamentali comporta per entrambe un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente protocollo e legittimerà le parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 7 (Recesso)

7.1. Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengano che l'attività oggetto del protocollo stesso non possa essere continuata o portata a termine.

7.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente protocollo comunicando tre mesi prima della scadenza tale intenzione all'altra Parte, a mezzo raccomandata a/r o per pec e anticipata a mezzo mail, agli indirizzi di cui al successivo articolo 9.2.

Art. 8 (Altre condizioni)

8.1. L'Università di Messina non potrà in alcun modo essere citata per scopi promozionali, salvo espressa autorizzazione.

8.2 L'Università di Messina per tutta la durata del protocollo, ha diritto a raffigurare il marchio di cui il Gruppo MANPOWER è titolare, come raffigurato nel documento che verrà allegato dalle Parti, (Allegato D) esclusivamente previo consenso scritto di quest'ultima e a titolo gratuito, all'interno del materiale promozionale utilizzato nonché all'interno delle piattaforme multimediali in cui lo stesso è promosso.

8.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente protocollo non costituisce cessione, neppure parziale, del marchio in allegato che, pertanto, resterà di esclusiva proprietà di MANPOWER.

8.4 La sottoscrizione del presente protocollo non ha titolo di esclusività né per l'Università, né per MANPOWER.

8.5 La stipula del presente Protocollo non comporta per l'Università di Messina alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli espressamente assunti con la presente Convenzione o quelli previsti dalla legge.

Art. 9 (Modifiche e Referenti)

9.1. Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

9.2 I Referenti per l'applicazione del protocollo saranno:

Università di Messina

Nome e Cognome: Roberta Salomone

Ruolo: Presidente del Centro Orientamento Placement

Indirizzo: Via Consolato del mare n. 41 98122 Messina

E-mail: salomoner@unime.it

Manpower

Nome e Cognome: Maurizio Laganà

Ruolo: Regional Candidate Manager

Mail: maurizio.lagana@manpower.it

Filiale Messina

Messina – Viale San Martino, 334

Mail: messina.sanmartino@manpower.it

Art. 10 (Norme finali)

10.1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti. Ove ciò non fosse possibile il foro competente sarà quello di Catania.

10.2. Il presente protocollo viene sottoscritto in modalità digitale. Esso è soggetto all'imposta di bollo a carico della Società MANPOWER che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Messina –Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010 - a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre venti giorni dalla stipula del presente atto. Il presente protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

* * *

Allegati:

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETÀ SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

B) POLICY DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' E APL

C) ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU 679/2016.

D) MARCHIO MANPOWERGROUP

Per l'Università di Messina
Il Presidente del COP
Roberta Salomone
(F.to digitalmente)

.....

Per Manpower S.r.l.
Il Legale rappresentante Prof.ssa
dr. Riccardo Barberis
(F.to digitalmente)

.....

ALL. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETÀ SUI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il sottoscritto Riccardo Barberis, nato a Alessandria il 23-06-1968 e residente ai fini della carica presso la sede legale ove appresso, in qualità di legale rappresentante e amministratore delegato di Manpowe srl con sede legale in Milano, Via/Piazza G. Rossini n. 6/8 c.a.p 20122, C.F./P.IVA....., ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R.: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
2. che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
3. [] che non sono stati adottati provvedimenti e sanzioni antimafia a proprio carico
4. [] di non essere tenuto alla presentazione della documentazione antimafia in quanto non rientrante tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia;
5. che, alla data odierna, gode di piena regolarità e solvibilità sul piano economico e finanziario;
6. di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento emanato dall'Università, pubblicati sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi in essi previsti, comporta la risoluzione immediata della presente convenzione;
7. di eleggere quale proprio domicilio, ai fini del predetto Protocollo d'intesa, il seguente indirizzo: Via/Piazza G. Rossini c.a.p 20122, e di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica messina.sanmartino@manpower.it il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ufficiogaremanpower@legalmail.it e il seguente numero di fax +39 0906514915 al quale l'Università potrà inviare le proprie comunicazioni.

DICHIARA INOLTRE

- 1.1 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 1.2 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
1.3 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Si
allega:

1. fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Milano, 10/4/2019

TIMBRO E FIRMA

Firmato digitalmente

ALL. B

POLICY DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' E MANPOWER

Art. 1 (oggetto)

1.1 La policy di gestione dei rapporti di collaborazione tra Università e MANPOWER (di seguito policy) disciplina le regole di comportamento che le parti si impegnano a rispettare nella fase di attuazione del protocollo d'intesa di cui è parte integrante.

Art. 2 (trattamento dati aziende terze)

2.1 Nell'ambito delle attività oggetto del protocollo d'intesa MANPOWER è tenuta a comunicare all'Università i dati (ragione sociale e sede legale) dell'azienda committente del processo selettivo e/o utilizzatrice della somministrazione, attraverso una scheda appositamente predisposta dal COP.

2.2 Nella suddetta scheda MANPOWER dovrà esplicitamente segnalare la possibilità o meno di diffondere il nome dell'azienda per conto della quale MANPOWER attiverà il successivo processo di ricerca e selezione tra gli studenti o i laureati dell'Ateneo.

2.3 Qualora MANPOWER non autorizzi la diffusione dell'azienda sua cliente, l'Università si impegna a tutelarne l'anonimato, fatta salva la comunicazione agli studenti che presenteranno interesse e candidatura per i colloqui di selezione.

Art. 3 (trattamento informazioni sulle opportunità di lavoro)

3.1 MANPOWER trasferisce all'Università tutte le informazioni relative all'opportunità di lavoro oggetto di selezione, previo consenso espresso dell'azienda propria cliente e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente (a titolo meramente esemplificativo: tipologia contrattuale, CCNL applicato, livello d'inquadramento, durata, sede di lavoro, settore e ambito, skills richieste etc.), tramite una scheda "job description" predisposta dal C.O.P.

3.2 L'Università ricevuta la job description mette a disposizione di MANPOWER i propri canali (portale web, mailing list, bollettino d'Ateneo, TV e radio d'Ateneo etc.) per la pubblicazione dell'annuncio da divulgare, predisposto da MANPOWER, nel quale verrà dato atto che la ricerca è svolta da MANPOWER nel contesto di una Convenzione sottoscritta con l'ufficio placement del C.O.P. dell'Università di Catania.

Art. 4 (gestione del processo selettivo)

4.1 L'Università, su richiesta degli studenti interessati, si impegna a trasferire a MANPOWER i curricula o i profili accademici eventualmente ricevuti in relazione alle opportunità lavorative divulgate da MANPOWER entro il termine, di volta in volta, indicato da MANPOWER.

4.2 MANPOWER dovrà contattare direttamente i candidati, comunicando loro che trattasi di una selezione effettuata nel contesto di una Convenzione in corso con l'Università di Messina e gli Uffici del Placement del C.O.P. di quest'ultima.

4.3 MANPOWER si impegna, altresì, a restituire alla chiusura dell'iter selettivo e comunque entro il termine concordato dall'Università di Messina un feedback su tutte le candidature ricevute, previa intesa tra le parti. A tal fine, unitamente alle candidature, verrà ogni volta inviato dal COP un apposito report di selezione che possa consentire all'Università di Messina di verificare, su base aggregata, i progressi del progetto finalizzato al miglioramento dell'occupabilità ed una migliore spendibilità delle competenze possedute soprattutto dai giovani alla ricerca del primo impiego ed iscritti o laureati presso l'Università medesima.

Per l'Università di Messina

Il Rettore

.....

Per l'Agenzia per il Lavoro

Il Rappresentante Legale

.....

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679/EU

tra

l'Università degli Studi di Messina, in qualità di TITOLARE del trattamento - con sede legale in Piazza Pugliatti n. 1, CAP 98122 MESSINA (ME) Codice Fiscale 80004070837 e Partita IVA 00724160833 - nella persona del Prof. Salvatore Cuzzocrea, nella qualità di Rettore, il quale dichiara di essere munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto

e

L'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. con sede legale in Milano, via Gioacchino Rossini n. 6/8, C.F./P.IVA n. 11947650153, nella persona del legale rappresentante dr. Riccardo Barberis, domiciliato per la carica presso la medesima Agenzia

Premesso che

- a) tra l'Università degli Studi di Messina e l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. è stipulato il protocollo di intesa avente ad oggetto un accordo di collaborazione nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta da entrambe le parti, ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare la transizione università/lavoro;
- b) il suddetto accordo prevede lo svolgimento in sinergia di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, rivolte ai giovani in uscita dal sistema Universitario, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel Mondo del Lavoro;
- c) la Policy di Gestione della collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. specifica e costituisce parte integrante del suddetto protocollo di intesa;
- d) che lo svolgimento del protocollo di Intesa e della Policy di collaborazione implicano il trattamento di dati personali di Studenti e Laureati dell'Ateneo per l'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro e per il conseguente svolgimento dei colloqui di selezione;
- e) con il presente atto l'Università degli Studi di Messina e l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. intendono regolare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia, e nello specifico, in accordo e applicazione del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali EU 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali modificato dal Decreto Legislativo 101/2018;

- f) il successivo punto 2 "Ambito del Trattamento" stipula la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- g) l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse tali da fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento, svolto per conto dell'Università degli Studi di Messina, garantisca la tutela dei diritti dell'interessato e soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati Personali 679/2016;
- h) l'Università degli Studi di Messina, in virtù di quanto sopra, ed ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati Personali 679/2016, intende designare l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione dei servizi ricompresi nell'attuazione del protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Messina, di cui alle lettere a), b) e c);
- i) l'Università degli Studi di Messina e l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. sono indicati e qualificati, nel proseguo, rispettivamente quali Titolare del trattamento o TITOLARE e Responsabile del trattamento o RESPONSABILE; collettivamente, sono indicate come le PARTI.
- j) Il Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati Personali 679/2016, nel proseguo, è abbreviato con RGPD; e il Decreto Legislativo 196/2003 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 è abbreviato con CODICE.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina, fra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

Il TITOLARE nomina l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l. RESPONSABILE del trattamento dei dati personali, nei limiti dei servizi e delle attività ricompresi nel protocollo di intesa e nella Policy di collaborazione con il TITOLARE. La nomina viene accettata per mezzo del suo Legale Rappresentante, che sottoscrive il presente atto e lo accetta in tutte le sue parti.

2. Ambito del trattamento

Il RESPONSABILE è autorizzato ad effettuare, per conto del TITOLARE, il trattamento di dati personali - ricompreso nelle attività e nei servizi collegati allo svolgimento del protocollo di intesa e della Policy di collaborazione – in cui:

- le categorie di soggetti interessati sono quelle degli Studenti e dei Laureati dell'Università degli Studi di Messina;
- il tipo di dati personali è quello dei dati anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita), di contatto (indirizzo email e recapito telefonico), di profilo accademico (Corso di Studio, anno di iscrizione, esiti formativi intermedi e finali) degli Studenti che presenteranno la propria candidatura per i colloqui di selezione;
- la finalità del trattamento è di orientamento, formazione e inserimento professionale;
- il trattamento è effettuato, prevalentemente con l'ausilio di processi informatizzati; le principali operazioni effettuate sui dati personali sono: la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la cancellazione o la distruzione;
- non sono previste operazioni di trattamento di profilazione così come definita dall'art. 4 paragrafo 4 del RGPD;
- i dati personali, nei limiti e nel rispetto di quanto necessario alla suddetta finalità, saranno comunicati - salvo diversa previsione di legge - tra il Soggetto Interessato relativamente alla singola candidatura, il TITOLARE, il RESPONSABILE e le Aziende clienti di quest'ultimo, senza ulteriori operazioni di diffusione;
- gli esiti dei colloqui di selezione, sostenuti dai Soggetti Interessati presso le Aziende clienti del RESPONSABILE, saranno analizzati dal TITOLARE, o - su istruzione di questi - dal RESPONSABILE, in modalità aggregata allo scopo di restituire un indicatore utile al miglioramento delle attività di orientamento.

Nei successivi paragrafi "Obblighi del Responsabile del Trattamento" sono elencati gli obblighi del RESPONSABILE ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

3. Obblighi del Responsabile del Trattamento

Il RESPONSABILE è tenuto a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento del protocollo di intesa, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile e vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché

delle istruzioni del TITOLARE riportate nei successivi punti, e di ogni altra indicazione documentata che potrà essergli dallo stesso fornita.

Il RESPONSABILE si impegna a:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nell'ambito esclusivo delle finalità per le quali eroga i propri Servizi in favore del TITOLARE;
- trattare i dati personali solamente su istruzione documentata del TITOLARE, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantire che il trattamento sia effettuato da persone autorizzate e che queste siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche somministrando agli autorizzati un accordo di riservatezza redatto per tale preciso scopo; il RESPONSABILE si impegna su richiesta del TITOLARE a fornire l'elenco delle persone autorizzate;
- formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento e vigilare sull'operato dei propri incaricati;
- adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del RGPD con particolare riferimento: al mantenimento dei requisiti di riservatezza, integrità, disponibilità delle informazioni trattate e di resilienza dei sistemi che trattano i dati personali; e - ove espressamente richieste dal TITOLARE e previa valutazione del rischio - all'utilizzo delle misure di anonimizzazione, pseudonimizzazione o cifratura dei dati personali;
- tenere un registro dei trattamenti in qualità di RESPONSABILE, ex art. 30 del RGPD;
- rispettare le condizioni previste dal RGPD nel ricorrere ad un altro RESPONSABILE, come meglio descritto al punto 5 "Altri Responsabili del Trattamento";
- assistere il TITOLARE, tenendo conto della natura del trattamento stesso, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD con particolare riferimento al Diritto di Accesso, al Diritto di Cancellazione e al Diritto di Portabilità;
- assistere il TITOLARE nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del RESPONSABILE;
- garantire la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali, su richiesta del TITOLARE, al termine del protocollo di intesa, nonché la cancellazione delle

copie esistenti anche presso le Aziende clienti, salvo che la legge non preveda la conservazione di tali dati;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del RGPD.

Il RESPONSABILE, altresì, si impegna affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù del presente atto di nomina:

- vengano trattati nei limiti e nel rispetto della finalità, per scopi determinati, espliciti e legittimi, e, se utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento, questi debbono essere processati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per lo svolgimento del protocollo di intesa, nel rispetto dei principi di pertinenza e necessità;
- siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetto di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;
- siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati;
- siano trattati esclusivamente all'interno dell'Unione Europea ed eventualmente trasferiti verso paesi terzi solo nel rispetto del Capo V del RGPD e su espressa richiesta del Titolare.

Il RESPONSABILE mette a disposizione del TITOLARE tutte le informazioni necessarie per dimostrare, il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente ed applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del TITOLARE di cui al presente atto di nomina. In tal senso, il RESPONSABILE si impegna altresì a:

- collaborare, se richiesto dal TITOLARE, con altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;

- effettuare un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal TITOLARE, agli adempimenti eseguiti e alle conseguenti risultanze previste dal protocollo di intesa, su richiesta del TITOLARE;
- informare prontamente il TITOLARE di ogni questione rilevante ai fini di Legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell'Unione Europea, relativa alla protezione dei dati.

4. Violazioni di dati personali

Il RESPONSABILE si impegna, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, ad informare tempestivamente il TITOLARE di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita di dati o di loro aggiornamenti, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al TITOLARE in relazione all'adempimento dei propri obblighi di notifica delle suddette violazioni al Garante ai sensi dell'art. 33 del RGPD o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del RGPD.

4.1 La comunicazione al TITOLARE dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo protezionedati@pec.unime.it entro e non oltre le 48 ore dal momento in cui il Responsabile è venuto a conoscenza della violazione.

4.2 La comunicazione al TITOLARE conterrà almeno le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali e la categoria degli interessati;
- il contatto presso cui ottenere più informazioni e i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione;
- gli interventi attuati o previsti.

5. Altri Responsabili del trattamento e Destinatari del Trattamento

5.1 Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

5.2 Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4, quando il RESPONSABILE ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del TITOLARE, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il RESPONSABILE iniziale (l'Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l.) conserva nei confronti del TITOLARE (l'Università degli Studi di Messina) l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5.3 Nell'ambito dei trattamenti di dati personali del presente atto le Aziende clienti del RESPONSABILE (Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l.) sono destinatari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 9 del RGPD.

6. SOGGETTI INTERESSATI

6.1 Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al TITOLARE del trattamento, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del RGPD.

Ai fini del completamento di tale informativa, Il RESPONSABILE comunicherà al TITOLARE i trattamenti eventualmente effettuati sui dati di navigazione degli interessati, nell'ambito dei servizi on line direttamente da essi acceduti. Inoltre, il RESPONSABILE comunicherà al TITOLARE e ai Soggetti Interessati candidati alla selezione presso le Aziende clienti del RESPONSABILE le modalità di comunicazione dei dati a queste ultime, tutte le informazioni concernenti lo svolgimento del colloquio nonché i criteri adottati e il relativo esito.

6.2 Il TITOLARE e il RESPONSABILE svolgono l'attività di ricerca-offerta-selezione delle candidature, su richiesta dei soggetti interessati nel rispetto della previsione dell'art. 96 del CODICE: *<<Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e*

altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.>>

6.3 Istanze dei Soggetti interessati

Il RESPONSABILE si impegna ad assistere il TITOLARE nell'adempimento dei propri obblighi di dar seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del RGPD.

Nell'eventualità in cui gli interessati rivolgersero le proprie istanze direttamente al RESPONSABILE, questi ha l'onere di trasmettere le suddette al TITOLARE tempestivamente e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta. La comunicazione deve essere inoltrata via PEC all'indirizzo protezionedati@pec.unime.it, avendo cura di corredare tale trasmissione di tutte le eventuali informazioni e documenti risultanti nell'ambito dei servizi di propria competenza e relativi all'istante, al fine di adempiere al proprio obbligo di assistere il TITOLARE nel riscontrare la richiesta dell'interessato.

7. Rapporti con le autorità

Il RESPONSABILE, su richiesta del TITOLARE, s'impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle autorità di controllo o giudiziarie che riguardino il trattamento dei dati personali.

8. Durata

La durata del trattamento è pari alla durata del protocollo di intesa.

9. Responsabilità

Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del RGPD, il RESPONSABILE del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti ai responsabili del trattamento ovvero ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del TITOLARE del trattamento.

Qualora il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, secondo le previsioni dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 82 del RGPD, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni TITOLARE del trattamento o RESPONSABILE del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Nel caso in cui il TITOLARE del trattamento o il RESPONSABILE del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4 dell'art. 82, l'intero risarcimento del danno, tale soggetto ha il diritto di reclamare dall'altra parte coinvolta nello stesso trattamento la quota del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità di quest'ultima per il danno, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 82 del RGPD.

10. Disposizioni finali

Resta inteso che il presente atto di nomina non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il TITOLARE si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente atto di nomina laddove la normativa subisse una significativa riforma.

Messina,

Il Titolare del Trattamento
Università degli Studi di Messina
Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea

.....

Il Responsabile del Trattamento
Agenzia per il Lavoro Manpower S.r.l.
legale rappresentante
dr. Riccardo Barberis

.....

ALL. D: MARCHI MANPOWER



Conto ordinante:	IT46T030690952610000001680-S8212	Codice SIA/CUC:	S8212
Ragione Sociale:	MANPOWER SRL	Data:	20.05.2019 15:33:50
Codice Fiscale:	11947650153	Stato:	Ricevuta da Banca
Rif. Flusso:	W030516312011571900001505		
Tipologia:	Credit transfer		

Esito Disposizioni di Pagamento:C.R.O./Codice di Riferimento: **0306928778811504480952609526IT**Num. Assegno: - Data Emissione: **21.05.2019**Data Ordine: - Data di addebito: **22.05.2019**

Imp. Commissioni: - Imp. Spese: -

Imp. Penali: **0,00** Data Esito: -**Storni e Segnalazioni Ulteriori:**

Anomalia Segnalata: - Dettagli Aggiuntivi:

Dati Disposizione:Data creazione: **20.05.2019** Importo da trasferire: **96,00 EUR**Data richiesta esecuzione: **21.05.2019**Tipo di bonifico: **Credit transfer** Finalità di pagamento: **Credit transfer**Tipo commissione: **SLEV - Ognuno paga la sua parte** Modalità pagamento: **TRA - Disposizioni di Bonifico**Urgente: **NO**Bonifico Istantaneo: **NO**Beneficiario: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

Identificativo fiscale: - Persona Fisica: -

Conto beneficiario: **IT16W0200816511000300029177** Codice Swift: **UNCRITM1K66**

Tipo codice: - Codice: -

Destinatario esito: -

CUC: - Sia: -

Identificativo End-to-end: **A05DJ9020000115583591503990.3036875**Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) **IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 10 C.2**

Altri Addebiti - Finanziamento: - Data Scadenza: -

Finanziamento: -